

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

**N° 11/2020 DEL 15 GIUGNO 2020**

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID-19: ISTANZE AL VIA DAL 15 GIUGNO

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 10 giugno 2020, ha definito i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del *lockdown*. In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato, dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un'apposita procedura web che l'Agenzia Entrate attiverà all'interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Una [guida](#) dell'Agenzia Entrate, già consultabile online, spiega inoltre tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati, del calcolo del contributo nonché le indicazioni per richiederlo.

Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare **fra il 15 giugno e il 24 agosto**.

Per predisporre e trasmettere l'istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fisconline o Entratel dell'Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns).

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo. In particolare, il "Decreto Rilancio" precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali) o alla gestione separata, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

Con la Circolare del 13 giugno 2020 l'Agenzia Entrate ha poi fornito ulteriori chiarimenti.

In particolare è stato specificato che l'accesso al contributo a fondo perduto è aperto anche alle aziende esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, a determinate condizioni, illustrate nella circolare, anche alle società tra professionisti.

Tra i beneficiari del contributo possono rientrare **anche i soggetti che applicano il regime forfetario** previsto dalla legge n. 190/2014.

Viene inoltre chiarito che il contributo spetta anche a chi esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

Il contributo spetta **anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019** per un importo almeno pari alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia.

Per questi soggetti, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto COVID-19 spetta **anche se, ad esempio, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero**. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo.

Sono invece esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.

Calcolare l'ammontare del contributo non è difficile: alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare di ricavi e compensi:

- 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
- 15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
- 10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

È stata operata una specifica: in caso di contributo di importo superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Infine, la circolare fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.

#### **SALE FINO A 30MILA EURO, RIMBORSABILE IN 10 ANNI, IL LIMITE PER I FINANZIAMENTI PMI CON GARANZIA PUBBLICA AL 100%**

Nella legge di conversione del Decreto Liquidità Imprese:

- **viene alzato da 25 a 30mila euro** il limite massimo del finanziamento ottenibile dalle PMI con garanzia pubblica al 100% e gratuita;
- viene previsto, come requisito alternativo al 25% del fatturato, quello del doppio della spesa per il personale;
- viene estesa la durata dell'ammortamento da 6 a 10 anni, fermo restando il preammortamento di 24 mesi (inizio rimborso dopo due anni dall'erogazione del prestito).

Per i prestiti già concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.

Il modello che tiene conto delle novità introdotte è stato pubblicato dal Fondo di Garanzia sul proprio sito.

#### **IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLA CANCELLAZIONE DEL SALDO IRAP 2019**

L'art. 24 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede che **non sia dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP relativo al 2020**. Resta però dovuto il versamento dell'acconto riferito al 2019.

La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha pubblicato il documento "Considerazioni in merito al trattamento contabile della cancellazione del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019" per valutare l'esercizio di competenza di questa "insussistenza di passivo".

In sintesi è possibile concludere che:

- le società di capitali che, alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto Rilancio), avevano già approvato il bilancio 2019 non potranno fare altro che rilevare, nell'esercizio 2020, una insussistenza di passivo pari al debito per il saldo IRAP 2019 accantonato nel 2019 ma successivamente risultato non dovuto;
- le società che, alla data del 19 maggio 2020, non avessero invece ancora approvato il bilancio, dovrebbero rilevare l'IRAP di competenza del bilancio dell'esercizio 2019 al netto del saldo non dovuto.

Nei casi in cui alla data del 19 maggio 2020 risultasse già approvato il progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo ma lo stesso non fosse ancora stato sottoposto all'esame dell'assemblea dei soci, si renderà opportuno modificare il progetto di bilancio, ma solo se l'effetto della rettifica si rilevasse significativo.

#### **INDENNITÀ DI APRILE PER I PROFESSIONISTI**

È stato finalmente pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il DM 29 maggio 2020 che definisce i criteri per l'erogazione dell'indennità di 600 euro per il mese di aprile ai professionisti iscritti alle Casse.

Per i professionisti già beneficiari dell'indennità di marzo il bonus per aprile sarà erogato in automatico dalla medesima Cassa. Per questi soggetti, quindi, valgono implicitamente le condizioni di fruibilità definite dal DM 28 marzo 2020, che relativamente ai limiti reddituali fa riferimento **al reddito complessivo 2018 non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra 35.000 e 50.000 euro con chiusura dell'attività o con riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019**.

Per i medesimi professionisti, inoltre, l'art. 34 del DL 23/2020 ("liquidità") subordinava la spettanza dell'indennità all'iscrizione esclusiva alla Cassa previdenziale, requisito che è stato abrogato dall'art. 78 del DL 34/2020 ("Rilancio").

Si ricordano i requisiti di accesso all'indennità:

- essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito che risultino non cumulabili con la presente indennità;
- non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- **aver conseguito nell'anno d'imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi** di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DM 28 marzo 2020 (sopra indicati) oppure, in caso di iscrizione all'ente previdenziale privato nel corso del 2019 e del 2020, aver conseguito redditi professionali non superiori ai medesimi importi;
- aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019 (fatta eccezione per i professionisti iscritti alle Casse nel corso del 2019 e del 2020), ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, aver subito limitazioni dell'attività.

Il nuovo decreto interministeriale fa riferimento, ai fini del computo dei limiti di reddito, al **"reddito professionale"**.

Per il mese di aprile sono tenuti alla presentazione della domanda anche i professionisti esclusi dall'indennità di marzo a causa dell'assenza dell'iscrizione esclusiva all'ente previdenziale privato, a patto che gli stessi risultino non titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

#### **IL PAGAMENTO DEI DIRITTI CAMERALI 2020**

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2020, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

#### **ROTTAMAZIONE-TER: NIENTE PERDITA DEI BENEFICI SE SI PAGA ENTRO IL 10 DICEMBRE 2020**

Il Decreto "Rilancio" ha introdotto alcune novità in materia di **riscossione**.

Tra queste, l'Art. 154, lettera c, prevede che, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 della "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", **il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020**, non determini

la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua comunque l'integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per il pagamento entro questo termine, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

#### **PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE RINVIATA A GENNAIO 2021**

L'Art. n. 143 del Decreto "Rilancio" (DL n. 34/2020) ha previsto lo slittamento, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

La proroga si è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che avrebbe richiesto aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **PUBBLICATO IL DPCM 11 GIUGNO 2020 CHE AUTORIZZA LA RIPRESA DI ULTERIORI ATTIVITÀ'**

Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm che autorizza la ripresa di ulteriori attività.

Di seguito alcune delle misure in vigore dal 15 giugno.

- Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.
- Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.
- Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.
- Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.
- In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.
- A partire dal 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. A decorrere dal 25 giugno 2020 sarà consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

#### **CREDITO D'IMPOSTA AL 30% PER L'ANNULLAMENTO DI FIERE INTERNAZIONALI**

È previsto un credito d'imposta per le spese di partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali sostenute nel 2019 e nel 2020 anche nel caso in cui l'evento sia stato annullato a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Questo è quanto previsto dall'art. 12-bis del D.L. n. 23/2020 che estende anche al 2020 l'ambito oggettivo dell'agevolazione introdotta dall'art. 49 del Decreto "Crescita", concessa nella misura del 30% e fino ad un massimo di 60.000 euro.

L'agevolazione spetta quindi alle PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019 ed è riconosciuta per il periodo d'imposta 2019 e 2020 per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese sostenute per:

- l'affitto degli spazi espositivi;
- l'allestimento dei medesimi spazi;
- le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Per la piena operatività della nuova disposizione dovrà essere emanato un Decreto ministeriale.

#### **APPROVATO IL DECRETO OPERATIVO PER IL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2020**

Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 che impegna 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno sull'innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione estetica, sulla formazione 4.0. Il decreto, oltre a consentire alle imprese di condurre gli investimenti in corso e di programmare quelli successivi con maggiori certezze sul piano operativo e interpretativo, definisce le modalità attuative del nuovo credito d'imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.

Si definiscono in particolare i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nonché l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.

Sono inoltre individuati i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili e in materia di oneri documentali.

Con la pubblicazione del decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, diventeranno attuative le disposizioni delle numerose novità introdotte nella legge di bilancio 2020 per incentivare e supportare la competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy.

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ha previsto uno specifico credito d'imposta per investimenti in attività:

- di ricerca e sviluppo (R&S);

- innovazione tecnologica;
- design e innovazione.

Il nuovo credito d'imposta si applica per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quello per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui al D.L. n. 145/2013.

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.

Il Credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione in F24, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, in tre quote annuali di pari importo.**

Possono beneficiarne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, così come le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

- Personale (ricercatori, tecnici, ecc.);
- strumentazioni e attrezzature;
- immobili e terreni;
- ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza;
- servizi di consulenza e servizi equivalenti;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio.

Il credito è relativo alle seguenti attività :

- Attività di **ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico e tecnologico: il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
- Attività di **innovazione tecnologica** finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati: il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro ; il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0.**
- Attività di **design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero**, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale: **il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili** nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. La base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

#### **IL BONUS DI 500 EURO PER LE EDICOLE**

Il decreto rilancio (art. 189 D.L. 34/2020), nell'ambito delle iniziative a sostegno dell'editoria a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, ha previsto un bonus una tantum anche per le edicole.

In particolare è previsto per le persone fisiche:

- **esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste**
- non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione

un contributo una tantum fino a 500 euro. L'agevolazione non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF.

Per ottenere il contributo sarà necessario presentare istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio **verranno stabilite le modalità e i termini** per la presentazione della domanda, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio.

Poiché i fondi stanziati sono limitati (7 milioni di euro), la norma prevede che, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste, i contributi erogati siano ridotti in proporzione al contributo astrattamente spettante.

#### **ONERI SEMPRE INDETRAIBILI DALL'IRPEF SE SOSTENUTI CON CIRCUITO DI CREDITO COMMERCIALE**

Con la risposta n. 180 dell'11 giugno 2020, l'Agenzia Entrate ha precisato che il circuito di credito commerciale, che consente agli iscritti la compravendita di beni e servizi con lo strumento dello scambio multilaterale attraverso operazioni in compensazione, è un sistema che non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dalla norma (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento) e pertanto le spese sostenute con tale strumento di pagamento non possono fruire della detrazione IRPEF del 19%.

È irrilevante, secondo l'Agenzia, il fatto che ogni transazione contenga tutti i possibili dati descrittivi dell'operazione (destinatario, mittente, valore della transazione, causale, tipologia e numero del documento fiscale) e che ogni transazione sia contraddistinta da un corrispondente identificativo unico (numero di transazione).

## GLI INCENTIVI PER LE START UP INNOVATIVE NEL "PIANO COLAO"

Il comitato di esperti guidato dal manager Vittorio Colao ha consegnato alla presidenza del Consiglio il documento "Iniziativa per il rilancio – Italia 2020-2022" (ribattezzato "piano Colao"). Il documento illustra in sintesi 102 proposte indirizzate dal comitato al Governo, per favorire la ripresa economica del paese. In una intervista pubblicata dal Corriere della Sera Colao ha precisato che la scelta di quali siano quelle da considerare prioritarie spetta ora alla "politica"; il suo augurio è che il Governo possa implementarne almeno una quarantina.

Il documento prevede ampio spazio anche a proposte espressamente dedicate al rafforzamento delle misure per startup e PMI proponendo al Governo di andare oltre quanto già previsto dal decreto Rilancio, che ha elevato al 50% la detrazione dall'IRPEF per gli investimenti in capitale di start up fino a 100mila euro l'anno.

Il piano Colao propone in particolare di agire sul massimale degli investimenti (fino a 3 milioni di euro per le persone fisiche e 6 milioni per i soggetti IRES, previa autorizzazione della Commissione europea) e sull'ampliamento della platea di soggetti che avrebbero diritto alla detrazione.

Il comitato di esperti propone anche di:

- detassare per le persone fisiche i proventi (dividendi e capital gain) per gli investimenti che siano effettuati in un determinato periodo di tempo e mantenuti per un periodo temporale minimo;
- prevede la detassazione ai fini IRAP e contributivi per il 2020 e il 2021;
- prevedere la possibilità di trasformare le perdite in credito di imposta cedibile a qualsiasi soggetto.

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 11/2020 DEL 15 GIUGNO 2020

### CONTRATTO A TERMINE – COVID 19

L'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 rischia di trasformarsi in una emergenza occupazionale, per cui il Governo ha introdotto una serie di disposizioni a tutela dell'occupazione con le quali è più facile mantenere o riprendere in servizio lavoratori a termine. A tal fine il Governo è intervenuto due volte con due disposizioni contenute nel decreto "cura Italia", e nel decreto "rilancio". L'obiettivo delle due disposizioni è la possibilità di prorogare e rinnovare contratti a tempo determinato anche a scopo di somministrazione.

Il decreto Cura Italia, convertito con Legge n. 27/2020, prevede la possibilità di prorogare e rinnovare contratti a tempo determinato nel periodo in cui l'azienda ha in atto una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

La disposizione sospende il divieto, previsto dal D.lgs. 81/2015, di stipulare un contratto a termine qualora l'azienda abbia attivo, nella medesima unità produttiva, un ammortizzatore sociale. La sospensione del divieto è dipendente dalla durata del periodo di fruizione della Cassa integrazione per Covid-19 e ricomprende anche la proroga ed il rinnovo a termine di un lavoratore da parte di una Agenzia per il lavoro a scopo di somministrazione.

Contestualmente alla sospensione del divieto, e proprio per dare continuità ai rapporti di lavoro, il legislatore ha rimosso anche un altro vincolo e cioè quello che prevede l'obbligo di una "vacanza contrattuale" tra due rapporti a tempo determinato. Anche in questo caso la sospensione della regola è limitata al periodo di fruizione di un ammortizzatore sociale.

Nel decreto Rilancio, il legislatore ha stabilito **la possibilità di prorogare e rinnovare contratti di lavoro subordinati a tempo determinato senza l'obbligo di causale**, prevista dal D.lgs. 81/2015. Tale obbligo, introdotto con il decreto dignità nel 2018, impone alle aziende che assumono un lavoratore a tempo determinato di specificarne il motivo per la quale si richiede la prestazione a termine. In particolare la causale è obbligatoria qualora il contratto a tempo determinato sia superiore ai 12 mesi; in caso di proroga del contratto a termine qualora dalla durata complessiva del rapporto di lavoro si ecceda la soglia dei 12 mesi; ogni qual volta si tratti di un rinnovo e cioè di un ulteriore rapporto a tempo determinato con un lavoratore che ha già avuto, in precedenza, altri rapporti a termine con lo stesso datore di lavoro.

La norma in questione se da un lato agevola proroghe e rinnovi dei contratti a termine, dall'altro prevede alcune limitazioni. In primis la norma stabilisce la possibilità di derogare dall'obbligo di causale per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

In secondo luogo, la regola prevede la possibilità di prorogare o rinnovare solo contratti a tempo determinato **in essere alla data del 23 febbraio 2020**. Vengono quindi lasciati fuori dalla sospensione della causale i contratti stipulati dopo tale data o conclusi poco prima.

In terzo luogo, la durata del rapporto a tempo determinato, prorogato o rinnovato in ragione di questa disposizione, **non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020**, indipendentemente dal fatto che non si sia ancora raggiunto il massimo di durata.

Ciò costringerà le parti ad effettuare una proroga con l'inserimento della causale e qualora sia stato raggiunto il numero massimo di proroghe disponibili, la cessazione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione solo dopo aver dato corso al periodo di vacanza contrattuale obbligatorio tra due contratti a termine.

### DIVIETO DI LICENZIAMENTO – COVID 19

Il decreto Cura Italia ha introdotto **il divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo con decorrenza 17 marzo** per un periodo di 60 giorni, quindi con scadenza 17 maggio. Successivamente il decreto Rilancio ha modificato il periodo suddetto estendendo il divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo per un totale di 5 mesi, quindi la scadenza è stata **prorogata al 17 agosto**.

L'iter normativo del decreto Rilancio ha determinato un gap temporale tra il primo termine di divieto di licenziamenti di 60 giorni e l'estensione dello stesso termine a 5 mesi, così determinando un vuoto normativo nel quale sono stati operati

licenziamenti. Inoltre, a prescindere dell'approfittare del breve vuoto normativo, alcune imprese in crisi hanno irrogato comunque licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, in aperta violazione del divieto normativo, accettando il rischio di una nullità dello stesso accertata in sede giudiziale.

L'Inps si è trovato a dover esaminare richieste di erogazione dell'indennità di disoccupazione Naspi da parte di lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto legislativo. I lavoratori, licenziati durante il divieto, hanno comunque il diritto a vedersi riconosciuta l'indennità Naspi in quanto la nullità del licenziamento è rimessa al Giudice.

L'Inps ha specificato che saranno accolte tutte le domande di Naspi inoltrate da lavoratori licenziati per le causali di cui all'art. 46 del Decreto Cura Italia e successive modifiche durante il periodo di divieto e nonostante il divieto, con riserva però di recupero quanto erogato nell'ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, ponendo quindi a carico del lavoratore l'onere di comunicare all'Inps, ai fini del recupero dell'indebito, l'esito eventualmente favorevole del contenzioso.

L'Inps ha inoltre previsto che il recupero dell'indennità operi anche nel caso in cui il datore di lavoro revochi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

---

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*